I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1968

relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci [1], in particolare l'articolo 17,

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 803/68, il luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità delle merci spedite per via aerea è il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento, quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità;

considerando che la preventiva fissazione delle percentuali delle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana in rapporto ai diversi aeroporti di partenza e di destinazione è di natura tale da facilitare la dichiarazione relativa al valore in dogana delle merci, nonché la verifica di tale dichiarazione da parte dei servizi doganali;

considerando che è opportuno compilare una tabella di tali percentuali prendendo in considerazione la linea aerea più diretta, a meno che una linea meno diretta attraversi la frontiera comunitaria in un punto più vicino all'aeroporto di partenza;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci sono determinate in applicazione delle regole e delle percentuali di cui all'annesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.